

Roma, 10 Settembre 2020
prot.U/081/2020

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
E p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

OGGETTO: Proroga fino al 7 ottobre 2020 della sospensione dell'attività del ballo

Si comunica che il DPCM 7 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222/2020), **già in vigore a partire dall'8 settembre 2020**, per quel che più interessa il settore rappresentato, ha disposto la **proroga fino al prossimo 7 ottobre 2020 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020. Quest'ultima**, come noto, ha previsto la **sospensione delle attività del ballo** che abbiano luogo in **discoteche, sale da ballo e locali assimilati** destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Si consideri che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta Ordinanza, le Regioni **non** potranno derogare alle misure ivi previste, potendo eventualmente introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.

È importante precisare che l'Ordinanza non ha disposto la chiusura delle discoteche, bensì **ha esclusivamente inibito l'attività del ballo**; conseguentemente, gli esercizi possono rimanere aperti per svolgere ulteriori attività come, ad esempio, l'intrattenimento senza ballo e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle misure di prevenzione previste da Protocolli/Linee guida locali o, in assenza, di quelle previste dalle Linee Guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e sempre che si possieda idoneo titolo abilitativo.

Inoltre, alcune [FAQ](#) pubblicate sul sito web del Ministero della Salute (cfr. in particolare i nn. 1 e 2) **hanno escluso le c.d. "feste private"** dall'ambito di applicazione dell'Ordinanza citata, affermando in particolare, che *"l'Ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l'accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima Ordinanza"*. Il Ministero, quindi, precisa che **devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della citata Ordinanza "i matrimoni, le cresime, le comunioni, per le quali non esiste un accesso**

indiscriminato del pubblico, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi previste”.

Nonostante l’Associazione abbia pubblicamente contestato l’opportunità di tale Ordinanza, nonché proposto ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento della stessa – allo stato è stata respinta l’istanza cautelare monocratica di sospensione dell’efficacia del Provvedimento, e in data 9.9.2020 il TAR, riunitosi in Organo Collegiale, ha stralciato la parte cautelare, ma ha rinviato a data da destinarsi la decisione del merito – si raccomanda l’osservanza delle disposizioni attualmente in vigore, atteso che le **violazioni** potranno essere punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 400 a 1.000 euro) e con la **sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività** (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. [Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117](#)).

Distinti saluti.

Maurizio Pasca

